



Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100

Quadro normativo

L'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) cita:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con



modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. (.....)”.

In base alla norma sopra riportata, entro il 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica. Entro il medesimo termine, le stesse amministrazioni devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019, evidenziando i risultati conseguiti.

Gli atti adottati devono essere comunicati alla Struttura di monitoraggio e controllo, presso il MEF, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

Atti camerali - Situazione iniziale al 31/12/2017 e successive variazioni

In data 29 dicembre 2017 è stata costituita la Camera di Commercio Chieti Pescara, ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 settembre 2015, a seguito del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 64 del 29/11/2017 ed il portafoglio delle partecipazioni detenute dal neocostituito Ente è stato definito con l'aggregazione delle partecipate cui risultavano socie le consorelle di Chieti e di Pescara, sulla base della revisione straordinaria effettuata da entrambe le camere, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 che prevedeva la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del Decreto (23 settembre 2016).

La Camera di Commercio di Chieti aveva ottemperato agli obblighi di cui al predetto art. 24 del Testo Unico sulle Partecipate con deliberazione della Giunta n. 22 del 16/03/2017, effettuando la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23/09/2016; analoga ricognizione era stata effettuata dalla Camera di commercio di Pescara, con l'adozione della deliberazione n. 91 del 29/09/2017.



Con deliberazione n. 102 del 29/11/2018 la Giunta della nuova Camera di commercio Chieti Pescara, preso atto delle precedenti revisioni straordinarie, ha approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipate detenute dalla Camera di commercio Chieti Pescara alla data del 31 dicembre 2017, predisposto ai sensi dell'art .20 del D.Lgs n. 175/2016, con le relative schede tecniche, nel quale è stato deciso:

- il mantenimento di: Infocamere ScpA, ISNART ScpA, BMTI ScpA, Marina di Pescara Suarl, FLAG Costa dei Trabocchi Scarl, Costa dei Trabocchi Scarl e GAL Maiella Verde Scarl;
- la dismissione di: Dintec Scarl, Uniontrasporti Scarl, Tecnoservicecamere Scarl, Società Consortile Trigno-Sinello a r.l.;
- la dismissione e la presa d'atto dello stato di scioglimento e di liquidazione di: ReteCamere scarl, C.I.S.M. Consorzio per l'Innovazione e lo Sviluppo Industriale della Maiella Società consortile a r.l., Società Consortile Chieti Ortonese a r.l.

Con deliberazione n. 109 del 29/11/2019 la Giunta camerale ha approvato il documento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente camerale, alla data del 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016, confermando in le decisioni assunte con la precedente deliberazione n. 102/2018 e prendendo atto, in particolare, di quanto segue:

- a) in data 5 dicembre 2018 la Camera di Commercio della Venezia Giulia ha proceduto all'acquisto della quota dismessa dall'Ente camerale in Uniontrasporti Scarl e alla relativa liquidazione per un valore di € 809,22;
- b) relativamente alla partecipazione detenuta dall'Ente camerale in Borsa Merci Telematica Italiana ScpA (n. 3 azioni di cui n. 1 della cessata Camera di commercio di Chieti che ne aveva ravvisata la strategicità e il conseguente mantenimento e n. 2 azioni della cessata Camera di commercio di Pescara, che aveva deciso di procedere alla dismissione delle stesse in quanto la partecipazione era stata ritenuta non indispensabile per il raggiungimento delle finalità dell'Ente), la Giunta ha deliberato di procedere alla dismissione delle n. 2 azioni possedute dalla cessata Camera di Pescara, dando seguito alla procedura già in itinere, e al mantenimento di n. 1 azione posseduta dalla cessata Camera di commercio di Chieti, mantenendo le posizioni assunte dalle precedenti Camere di Pescara e Chieti.

Per quanto sopra, le partecipate in dismissione al 31/12/2018 risultano le seguenti:

- Dintec Scarl
- Borsa Merci Telematica Italiana ScpA (n. 2 azioni)
- Retecamere Scarl



- Tecnoservicecamere Scarl
- Società Consortile Trigno-Sinello a r.l.
- C.I.S.M. Consorzio per l'Innovazione e lo Sviluppo Industriale della Maiella Società cons. a r.l.
- Società Consortile Chietino Ortonese a r.l.

Infine, con deliberazione n. 177 del 18/11/2020, concernente la revisione delle società partecipate dell'Ente al 31/12/2019, la Giunta camerale ha riconfermato le dismissioni di cui al precedente piano.

Importante in questa fase richiamare la deliberazione n. 29 del 25/02/2021, con la quale la Giunta camerale ha deliberato, sulla base di approfondite valutazioni in termini di benefici economici derivanti dalla fruizione dei servizi offerti da TecnoServiceCamere Scarl altamente qualificati nella gestione del patrimonio immobiliare, di mantenere la partecipazione nella predetta Società.

Con l'approvazione del Piano triennale 2021-2023 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'Ente camerale, deliberata con provvedimento n. 24 del 25/02/2021, è stata rilevata la necessità di porre in essere numerosi e consistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare di proprietà camerale che richiedono competenze altamente qualificate. Valutata, conseguentemente, la necessità della Camera di essere affiancati da professionisti altamente qualificati nelle fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al richiamato piano triennale dei lavori pubblici, interventi in parte urgenti e non procrastinabili, l'Ente ha ritenuto di avvalersi dei servizi forniti da TecnoServicecamere, secondo il modello dell'"in house providing", in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016.

TecnoServiceCamere, infatti, opera attivamente nei settori della Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza nei Cantieri, Global Service e Facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare sia le procedure burocratiche richieste per il rilascio delle autorizzazioni sia le procedure di appalto dei lavori, mettendo altresì a disposizione dei soci anche il proprio ufficio legale.

Considerato, inoltre, che la decisione di non procedere alla dismissione della quota detenuta in TecnoServiceCamere non avrebbe comportato oneri a carico dell'Ente, anzi avrebbe consentito di usufruire del regime di esenzione dell'IVA sui servizi erogati dalla società ai propri soci, è stato rivalutato il carattere altamente strategico della partecipazione societaria in parola, alla luce delle esigenze attuali dell'Ente.



Il **presente provvedimento**, dunque, adottato ai sensi dell'art. 20, comma 4 del T.U.S.P.P., rappresenta una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato nel 2019 con la predetta deliberazione n. 109/2019, fornendo dati aggiornati sulla base degli eventi accaduti dalla data di adozione del piano ad oggi.

Di seguito il prospetto riepilogativo delle partecipazioni dismesse dall'Ente camerale che saranno oggetto di relazione.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE/ VALORE NOMINALE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Borsa Merci Telematica Italiana ScpA	06044201009	0,02% € 599,24	Dismissione deliberata nel Piano di revisione straordinaria(n. 2 azioni ex CCIAA Pescara)
DINTEC Scarl	04338251004	0,19% € 1.077,23	Dismissione deliberata nel Piano di revisione straordinaria
Retecamere Soc. Cons. a r.l.	08618091006	0,36% € 893,01	In scioglimento e liquidazione
Soc. Cons. Trigno- Sinello	01968770691	10,73% € 9.500,00	Dismissione deliberata nel Piano di revisione straordinaria
C.I.S.M. – Consorzio Distretto Ind.le della Maiella	01951690690	1,32% € 309,84	Dismissione deliberata nel Piano di revisione straordinaria
Chietino Ortonese Scarl	02218160691	4% € 4.000,00	In scioglimento e liquidazione



Borsa Merci Telematica Italiana ScpA

La dismissione della partecipazione in BMTI ScpA interessa le n. 2 (due) azioni detenute dalla preesistente Camera di commercio di Pescara.

La Camera di commercio di Pescara, a seguito della dismissione deliberata con l'adozione del piano di razionalizzazione 2015 approvato con deliberazione di Giunta n. 49/2015, ha avviato la procedura di vendita esperita mediante evidenza pubblica; successivamente, preso atto dell'esito negativo della stessa, l'Ente si è avvalsa della facoltà di recesso dalla Società, in applicazione della normativa vigente e delle previsioni statutarie.

Con nota Prot. n. 628 del 12/01/2021 l'Ente camerale ha riconfermato la propria volontà di recedere dalla società e contestualmente ha richiesto l'attivazione della procedura diretta alla liquidazione delle proprie azioni.

In data 25 marzo 2021 la BMTI Soc. Cons. p.a. ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 24/03/2021 ha deliberato di accettare la richiesta di cessione di n. 2 (due) azioni appartenenti alla cessata Camera di commercio di Pescara, del valore nominale di € 299,62 (duecentonovantanove virgola sessantadue) ciascuna, pertanto per complessivi € 599,24, e di portare all'attenzione della prossima Assemblea dei soci la proposta di acquisto delle stesse da parte di BMTI ScpA.

Dintec Scarl

La procedura di dismissione nei confronti del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scarl, pur avviata nell'immediatezza del primo piano di razionalizzazione 2015 adottato dalla cessata Camera di commercio di Chieti, non è giunta a termine, in quanto l'Ente è in attesa della liquidazione della quota di partecipazione, pari a nominali € 1.077,23.

Avviata la procedura di vendita mediante bando ad evidenza pubblica nel 2015, l'asta è andata deserta e ne è stata data comunicazione alla Società con nota Prot.n. 11367 del 30/07/2015, invitando la stessa, contestualmente, a procedere, a norma di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 569, della legge 27/12/2013, n. 147, alla liquidazione in denaro della quota posseduta sul valore determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Con successive mail del 06/05/2016, note prott. n. 2199 del 16/02/2017, n. 5784 del 19/04/2017, n. 909 del 14/01/2019 e n. 7134 del 10/03/2021, è stata ribadita la volontà dell'Ente di dismissione della quota di partecipazione, sollecitando la società ad assumere gli adempimenti necessari e conseguenti.



Retecamere Scarl in liquidazione

La Camera di commercio Chieti Pescara detiene in Retecamere Società Consortile a responsabilità limitata una quota di partecipazione al capitale sociale di € 893,01, derivante dalle quote di partecipazione delle Camera di commercio di Chieti (€ 670,31) e di Pescara (€ 222,70).

La Società in parola è stata messa in scioglimento e in liquidazione con atto del 04/09/2013.

La predetta procedura di liquidazione è stata monitorata nei piani di razionalizzazione di entrambe le Camere di commercio; la Camera di commercio di Chieti, ha, altresì, proceduto nel 2015 alla vendita della propria quota mediante avviso ad evidenza pubblica ed ha richiesto, ad esito negativo dell'asta di vendita, la liquidazione della propria partecipazione in denaro con nota Prot.n. 11368 del 30/07/2015; sono seguiti ulteriori solleciti con note Prot.n. 2309 del 17/02/2017 e Prot.n. 5793 del 19/04/2017.

Nei piani di razionalizzazione adottati dalla Camera di commercio Chieti Pescara è stata riconfermata la volontà di dismissione della quota di partecipazione di nominali € 893,01 e ne è stata data comunicazione alla società con note Prot.n. 911 del 14/01/2019 e Prot.n. 7143 del 10/03/2021, con richiesta di concludere l'iter di dismissione mediante la liquidazione della quota di partecipazione.

Con nota del 31/03/2021, riscontrando la richiesta di informazioni inoltrata dall'Ente sull'iter di liquidazione, il liquidatore Dott. Giovanni Cappa ha fornito aggiornamenti sullo stato della procedura di liquidazione, comunicando quanto segue:

“La Società Retecamere Scrl è stata messa in liquidazione con delibera di assemblea dei Soci in data 4.9.2013, a causa di una forte crisi strutturale, autorizzando allo stesso tempo il Liquidatore all'esercizio provvisorio. Nel corso del periodo di liquidazione:

- *sono state realizzate tutte le immobilizzazioni materiali;*
- *sono state concluse tutte le commesse in essere e portate a termine commesse accessorie richieste dai Soci;*
- *sono stati liquidati tutti i dipendenti e collaboratori mediante il pagamento di tutte le spettanze e del trattamento di fine rapporto;*
- *sono state transate (in sede di conciliazione giudiziale) e/o risolte le cause di lavoro;*
- *In merito ai debiti ancora da liquidare, al fine di addivenire ad una composizione bonaria, sono state effettuate ad alcuni fornitori delle proposte a saldo e stralcio del debito con pagamento del 50 per cento. E' stato ottenuto un buon riscontro.*



I versamenti ancora dovuti dai Soci a seguito dell'aumento del Capitale Sociale ammontano a euro 910 mentre i versamenti ancora dovuti dai Soci a copertura del patrimonio netto negativo anni 2013-2014 e anno 2017 ammontano rispettivamente a euro 493.117 e a euro 241.038. In seguito a contestazioni e problematiche sollevate da alcuni Soci, a titolo cautelativo è presente un fondo svalutazione pari ad euro 42.297. Nonostante la richiesta di contributi ai Soci, ai sensi di Statuto e degli art.2491 e 2615 ter C.C. in sede di approvazione dei bilanci 2013 – 2014 - 2017, permane ancora un credito importante da incassare pari ad euro 700.470. L'incasso di tali crediti è determinante per poter concludere, in modo ordinato ed in "bonis", la liquidazione. La Società ha subito una causa intentata dalla Camera di Commercio di Firenze in merito ai contributi richiesti ai Soci. La Camera di Commercio di Firenze ha impugnato le delibere assembleari relative alle richieste di contributi ai Soci e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19630 del 19 ottobre 2017, ha accolto la domanda e dichiarato non valide e, pertanto, annullato le delibere assembleari del 21 luglio 2014 e del 2 luglio 2015, condannando, altresì, Retecamere al pagamento delle spese di giudizio. Retecamere ha presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma e con sentenza depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2020 n.104/2020 la Corte di Appello di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ha deciso che l'illiceità delle delibere non sussiste e pertanto sono state rigettate le impugnazioni proposte contro le delibere assembleari. Retecamere e la Camera di Commercio di Firenze, volendo evitare l'alea del giudizio di Cassazione, che potrebbe lasciare entrambe non soddisfatte, e i tempi di definizione del processo, il 22 febbraio hanno raggiunto una composizione della lite di soddisfazione per entrambe, nell'ottica prevalente di una distensione dei rapporti anche istituzionali tra loro.

Con sentenza n.8093 del 20 aprile 2018 il Tribunale di Roma ha integralmente rigettato le azioni nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell'Istituto Sviluppo Agro-Alimentare (oggi ISMEA) e di Buonitalia Spa in liquidazione, condannando altresì Retecamere alle spese di giudizio. Retecamere, assistita dal legale che curò inizialmente la causa avviata precedentemente alla messa in liquidazione, si è costituita in appello. La Corte ha rinviato la causa all'udienza del 19 aprile 2023.

Per le motivazioni su esposte, nel breve periodo, non si potrà verificare la chiusura della procedura di liquidazione e la conseguente cessazione della Società.

In merito alla mancata approvazione dei bilanci 2018 e 2019, era stata determinata dall'incertezza dell'iter giudiziario della causa intentata dalla Camera di Commercio di Firenze che, se negativo, avrebbe dato luogo a gravi conseguenze sulla prosecuzione della fase liquidatoria di Retecamere



e ne avrebbe pregiudicato un regolare compimento. Avendo firmato un accordo transattivo con la Camera di Commercio di Firenze, a breve sarà convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione dei bilanci 2018 – 2019 – 2020”.

Da quanto sopra, occorrerà attendere la definizione delle pendenze in essere, probabilmente non prima del 2023, per la chiusura della procedura di liquidazione e lo scioglimento della società.

Società Consortile Trigno Sinello a r.l.

Con deliberazione n. 141 del 22/12/2014, la Giunta della Camera di commercio di Chieti ha deliberato di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nella Società consortile a responsabilità limitata Trigno Sinello, pari a nominali € 9.500,00, ai sensi dell'art.1 comma 569 della legge 147/2013, in quanto ritenuta non più strumentale e necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A seguito di tale decisione, l'Ente camerale ha avviato la procedura di dismissione mediante la vendita della quota di partecipazione detenuta con avviso d'asta pubblica e, al termine della procedura di vendita andata deserta, ha richiesto alla Società consortile, con nota Prot.n. 11370 del 30/07/2015, a tutt'oggi non riscontrata, la liquidazione della quota di partecipazione detenuta dalla Camera, sul valore determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437/ter, comma 2, del Codice Civile. La predetta richiesta di liquidazione è stata sollecitata con nota Prot.n. 2196 del 16/02/2017.

La Camera di Commercio Chieti Pescara ha mantenuto, con l'adozione dei piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31 dicembre 2017, 2018 e 2019, deliberati rispettivamente con provvedimenti n. 102 del 29/11/2018, n. 109 del 29/11/2019 e n. 177 del 18/11/2020, la posizione assunta in precedenza dalla Camera di commercio di Chieti, confermando la dismissione della quota di partecipazione detenuta nella Società consortile Trigno Sinello, dandone comunicazione alla Società medesima.

Tale decisione è stata confermata negli anni, nonostante le reiterate richieste da parte della Società consortile Trigno Sinello di rivalutare la posizione assunta dall'ente camerale.

Da ultimo, con nota prot n. 27 del 23/02/2021 la Società Consortile Trigno Sinello ha chiesto alla Camera di commercio di riconsiderare la volontà esternata nelle note di recesso, adducendo il carattere strategico rappresentato dalle funzioni svolte dalla medesima società nell'ambito della promozione e sviluppo economico locale della società, in particolare la società:

- ricopre il ruolo di Soggetto Responsabile per l'attuazione del Patto Territoriale Trigno-Sinello (come previsto dal “Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi



del regolamento approvato con DM n. 320 del 31 luglio 2000 - GU n. 260 del 7 novembre 2000"); in questo ruolo il Patto Territoriale Trigno-Sinello gestisce i fondi del Patto Base;

- esercita il ruolo di Agenzia di Sviluppo al servizio del Sistema Territoriale del Trigno-Sinello, per la contemporanea presenza nella compagine sociale di enti pubblici e privati (associazioni di categoria e banche); infatti, essa è una società tra Enti, con l'importante funzione tecnica deputata a valorizzare le risorse e le specificità del Comprensorio, per favorire il miglioramento del contesto con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'occupazione e incrementare il capitale sociale;
- opera come organismo intermediario di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e supportale imprese e la Pubblica Amministrazione nella progettazione e attuazione di piani/progetti/progetti nella animazione, informazione e divulgazione;
- possiede il 25% del capitale sociale della DMC "Costiera dei Trabocchi" - Società Consortile Oltre il Mare a r.l. che rientra nella casistica prevista dall'art. 1 comma 4) a) del D.Lgs 175/2016, poiché risponde a specifiche disposizioni contenute nella Legge Regionale Abruzzo 9 Giugno 2015, N. 15, il Sistema di Governance Turistica Regionale;
- collabora, infine, attraverso la gestione di servizi comuni e l'ospitalità, con il GAL Costa dei Trabocchi, di cui l'Ente camerale è soggetto promotore e socio di maggioranza.

La Giunta camerale, con atto n. 38 del 18/03/2021, ha deciso di rinviare a successiva riunione ogni decisione nelle more di un confronto diretto con gli organi di governo della società per acquisire ulteriori informazioni circa la programmazione delle attività al fine di valutare l'attuale strategicità della società.

C.I.S.M. – Consorzio Distretto Industriale della Maiella

Il Consorzio per l'Innovazione e lo Sviluppo della Maiella – C.I.S.M. Società consortile a r.l. – è stato costituito nel 2001, in attuazione di una norma regionale, allo scopo di realizzare, con la sinergia di enti pubblici e privati, un'attività diretta a promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo della piccola e media impresa, favorendo espressamente l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché a promuovere e gestire servizi a carattere sociale e pubblico, anche per conto degli enti pubblici.

La procedura di dismissione della quota di partecipazione nel C.I.S.M., pari ad un valore nominale di € 309,84, è stata attivata nell'immediatezza in sede di ricognizione delle società partecipate



effettuata dalla cessata Camera di commercio di Chieti con deliberazione n. 141/2014, a seguito della presa d'atto della inattività del Consorzio.

Lo stesso, infatti, ha operato e partecipato a specifici progetti di sviluppo gestendo le risorse appositamente stanziare dalla Regione Abruzzo; l'utilizzo di tali risorse, fino al completo esaurimento delle stesse, ha determinato il raggiungimento dello scopo sociale.

A seguito della decisione di dismissione, l'Ente camerale ha avviato nel 2015 la relativa procedura mediante la vendita della quota di partecipazione detenuta con avviso d'asta pubblica e, al termine della procedura di vendita andata deserta, ha richiesto al Consorzio, con nota Prot.n. 11321 del 29/07/2015, a tutt'oggi non riscontrata nonostante i successivi solleciti (nota prot. n. 16581 del 23/11/2015, n. 2195 del 16/02/2017, n. 5792 del 19/04/2017, n. 912 del 14/01/2019 e n. 7159 del 10/03/2021) la liquidazione della quota di partecipazione detenuta dalla Camera, sul valore determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437/ter, comma 2, del Codice Civile.

In risposta alla nota Prot.n. 9650 del 24/03/2021 relativa alla richiesta da parte dell'Ente di informazioni sulla programmazione delle attività o di eventuali aggiornamenti sulla volontà manifestata per vie brevi negli ultimi anni di procedere alla liquidazione del Consorzio medesimo, il C.I.S.M. ha comunicato che dal 2011 il Consorzio non ha svolto più alcuna attività, seppure gli organi di governo abbiano cercato di coinvolgere ulteriori soggetti pubblici e privati cercando, attraverso l'allargamento della base sociale, di dare ulteriore impulso allo spirito della norma fondativa e cercando di individuare nuovi obiettivi all'interno degli scopi sociali.

L'avvicinarsi dei vari governi regionali e locali, ciascuno proiettato al perseguimento di specifici obiettivi di sviluppo industriale, ha reso difficoltosa l'operatività del consorzio stesso, tanto da indurre il C.I.S.M. ad esternare la volontà di scioglimento per inattività; tuttavia, tale volontà non è stata formalizzata per mancanza del raggiungimento del numero legale nelle sedute assembleari.

Società Consortile Chietino-Ortonese a r.l. in liquidazione

La partecipazione della Camera di commercio Chieti Pescara nella Società consortile Chietino Ortonese a responsabilità limitata (in scioglimento e liquidazione dal 2013), pari a nominali € 4.000,00, è stata dismessa in sede di ricognizione delle partecipazioni effettuata dalla Camera di commercio di Chieti con deliberazione n. 141/2014, in quanto l'attività posta in essere era stata ritenuta non strettamente strumentale per il perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e dell'art. 3, commi 27-29, legge 244/07.



Attivata la procedura con vendita della quota mediante asta ad evidenza pubblica, è stata richiesta alla Società, a chiusura dell'asta andata deserta, la liquidazione in denaro della quota con nota prot.n. 11320 del 29/07/2015.

Sono state avanzate successive richieste di adempimento (note prot.n. 16649 del 24/11/2015, n. 2198 del 16/02/2017, n. 5794 del 19/04/2017, n. 910 del 14/01/2019) alle quali non è stato dato riscontro dalla Società.

In data 24/09/2020 è stato depositato presso il competente Registro delle Imprese il bilancio finale di liquidazione della Società, dal quale risulta che la quota di riparto delle attività residue spettante alla Camera di commercio in qualità di socio è pari ad € 2.421,41. Decorso i termini di legge (90 gg) per eventuali opposizioni, il bilancio di liquidazione è diventato definitivo e si è in attesa della liquidazione del predetto importo secondo le indicazioni fornite dall'Ente camerale con nota prot. n. n. 7149 del 10/03/2021.



Schede sullo stato di attuazione

(redatte secondo le indicazioni fornite dal Mef – Dipartimento del Tesoro)

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	06044201009
Denominazione	Borsa Merci Telematica Italiana ScpA

NOME DEL CAMPO	
Stato di attuazione della procedura	procedura conclusa senza alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	---
Tipologia di procedura	procedura ad evidenza pubblica
Data di avvio della procedura	2015
Stato di avanzamento della procedura	con mail del 25/03/2021 la BMTI ha comunicato che il Cda del 24 marzo 2021 ha deliberato di accettare la nostra richiesta di cessione di n. 2 azioni (appartenenti alla cessata CCIAA di Pescara) e di portare all'attenzione della successiva Assemblea la proposta di acquisto delle stesse da parte di BMTI
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	in attesa del perfezionamento della cessione
Ulteriori informazioni*	Società a partecipazione pubblica di diritto singolare Art.1, c. 4, lett. A) TUSPP e Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n. 97

*Campo testuale con compilazione facoltativa



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04338251004
Denominazione	Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scarl – DINTEC Scarl

NOME DEL CAMPO	
Stato di attuazione della procedura	procedura conclusa senza alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	---
Tipologia di procedura	procedura ad evidenza pubblica
Data di avvio della procedura	2015
Stato di avanzamento della procedura	Richiesta di liquidazione della quota con nota Prot. 11367 del 30/07/2015, solleciti con note prot.n. 15698 del 05/11/2015, n. 2199 del 16/02/2017, n. 5784 del 19/04/2017, n. 909 del 14/01/2019 e n. 7134 del 10/03/2021
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	in attesa di liquidazione della quota
Ulteriori informazioni*	---

*Campo testuale con compilazione facoltativa



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	08618091006
Denominazione	Retecamere Scarl in liquidazione

NOME DEL CAMPO	
Stato di attuazione della procedura	procedura conclusa senza alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	---
Tipologia di procedura	procedura ad evidenza pubblica
Data di avvio della procedura	2015
Stato di avanzamento della procedura	Richiesta di liquidazione della quota con nota Prot. 11368 del 30/07/2015, sollecitata con note prot.n. 2309 del 17/02/2017, n. 5793 del 19/04/2017, n. 911 del 14/01/2019 e n. 7143 del 10/03/2021
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	in attesa di liquidazione della quota
Ulteriori informazioni*	il liquidatore ha comunicato con nota del 31/03/2021 che la chiusura della procedura di liquidazione e la conseguente cessazione della società sono subordinate alla definizione di pendenze giudiziali in atto

*Campo testuale con compilazione facoltativa



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01968770691
Denominazione	Società Consortile Trigno Sinello a r.l.

NOME DEL CAMPO	
Stato di attuazione della procedura	procedura conclusa senza alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	---
Tipologia di procedura	procedura ad evidenza pubblica
Data di avvio della procedura	2015
Stato di avanzamento della procedura	Richiesta di liquidazione della quota con nota Prot. 11370 del 30/07/2015, sollecitata con note prot.n. 16567 del 23/11/2015, n. 2196 del 16/02/2017, n. 5786 del 19/04/2017 e n. 908 del 14/01/2019
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	in attesa di liquidazione della quota
Ulteriori informazioni*	la società con nota prot.n. 27 del 23/02/2021 ha chiesto all'Ente camerale di riconsiderare la volontà di recesso in forza delle attività a carattere strategico svolte dalla società e la Camera di commercio si è riservata di acquisire ulteriori informazioni nel merito per eventuali diverse valutazioni

*Campo testuale con compilazione facoltativa



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01951690690
Denominazione	C.I.S.M. Consorzio per l'Innovazione e lo Sviluppo della Maiella società consortile a r.l.

NOME DEL CAMPO	
Stato di attuazione della procedura	procedura conclusa senza alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	---
Tipologia di procedura	procedura ad evidenza pubblica
Data di avvio della procedura	2015
Stato di avanzamento della procedura	Richiesta di liquidazione della quota con nota Prot. 11321 del 29/07/2015, sollecitata con note prot.n. 16581 del 23/11/2015, n. 2195 del 16/02/2017, n. 5792 del 19/04/2017, n. 912 del 14/01/2019 e n. 7159 del 10/03/2021
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	in attesa di liquidazione della quota
Ulteriori informazioni*	il Consorzio con mail del 29/03/2021 ha comunicato l'effettiva inattività dal 2011 e della volontà di porre in liquidazione il consorzio stesso, non formalizzata per mancanza del raggiungimento del numero legale nelle riunioni di assemblea

*Campo testuale con compilazione facoltativa



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02218160691
Denominazione	Società Consortile Chietino Ortonese a r.l. in liquidazione

NOME DEL CAMPO	
Stato di attuazione della procedura	procedura conclusa senza alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	---
Tipologia di procedura	procedura ad evidenza pubblica
Data di avvio della procedura	2015
Stato di avanzamento della procedura	Richiesta di liquidazione della quota con nota Prot. 11320 del 29/07/2015, sollecitata con note prot.n. 16649 del 24/11/2015, n. 2198 del 16/02/2017, n. 5794 del 19/04/2017, n. 910 del 14/01/2019 e n. 7149 del 10/03/2021
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	in attesa di liquidazione della quota di € 2.421,41
Ulteriori informazioni*	in data 24/09/2020 è stato depositato presso il Registro Imprese competente il bilancio finale di liquidazione, con allegato piano di riparto delle attività residue, diventato definitivo per il decorso dei termini di legge per le opposizioni

*Campo testuale con compilazione facoltativa